



Ambito Territoriale 18  
Istituto Comprensivo 2 Moscati – Maglione  
via Martiri d’Otranto s.n.c80026 Casoria (NA)  
**C.F.80103650638 - Cod. Mecc. NAIC8EW001**  
**TEL/FAX 0817584581 D.S. 0817585519**

[www.icmoscatimaglione.edu.it](http://www.icmoscatimaglione.edu.it)

MAIL: [naic8ew001@istruzione.it](mailto:naic8ew001@istruzione.it) – PEC: [naic8ew001@pec.istruzione.it](mailto:naic8ew001@pec.istruzione.it)

Comunicazione n. 308 del 19-5-2022

Ai docenti, ai genitori e agli alunni delle  
**classi TERZE della Scuola secondaria di I grado**  
Alla DSGA  
Al Sito WEB

## **OGGETTO: Modalità conclusive del percorso triennale della Scuola Sec. I Grado**

**VISTO il DM 741/2017** concernente l’esame di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione

**VISTO il D lgs 62/2017** recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

**VISTO il O.M. 64 del 14-03-22** concernente l’esame di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-22

**Si comunicano le modalità conclusive del percorso triennale della scuola secondaria di I grado**

### ***AMMISSIONE ALL’ESAME E VOTO DI AMMISSIONE***

***Art. 2 comma 1 DM 64 del 14-03-22***

Gli alunni sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249;

**Art 2 comma 2DM 64 del 14-03-22**

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017: *“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”*

**RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI  
(DM. 741/2017 art 5)**

*L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.*

*Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:*

- a) riunione preliminare della commissione;*
- b) prove scritte*
- c) colloquio;*
- d) eventuali prove suppletive.*

*La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.*

*Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.*

*La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispose le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.*

*La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.*

*La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14*

**SVOLGIMENTO ESAME**

**Art. 2 comma 4 DM 64 del 14-03-22**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017.

*“La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni”*

Essa sarà delle seguenti tipologie

- a) *testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;*
- b) *testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;*
- c) *comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

*“La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni”.*

Essa sarà delle seguenti tipologie:

- a) *problemi articolati su una o più richieste;*
- b) *quesiti a risposta aperta.*

*Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

*Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*

*Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.*

#### **Art. 2 comma 5 DM 64 del 14-03-22**

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

### **ALUNNI BES/DSA**

#### **Art. 2 comma 7 DM 64 del 14-03-22**

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

#### **Art. 2 comma 8 DM 64 del 14-03-22**

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

## **MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE**

### **Art. 3 comma 1 DM 64 del 14-03-22**

*“La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017” ovvero*

*- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria (art. 13 DM 741/2017).*

*L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.*

Nell'ottica di una valutazione formativa si terrà conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando, oltre ai voti disciplinari, il metodo di studio maturato, l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato, i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.

### **Art. 3 comma 2 DM 64 del 14-03-22**

*La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.*

## **ESAME DI STATO PER I CANDIDATI PRIVATISTI**

### **Art 4 commi 1-2-3DM 64 del 14-03-22**

I candidati privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 sopra citati.

*La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.*

## **EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

### **Art. 8 commi 1-4**

*Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della*

*verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.*

*Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.*

## **CANDIDATI ASSENTI E PROVE SUPPLETIVE**

### **Art. 9**

*Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.*

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Virginia De Robbio**

Firma autografa sostituita a

Mezzostampa ai sensi dell'art. 3

del D. Lgs. n.39/1993